

COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

25.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 MAGGIO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

| | PAG. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Sostituzioni: | |
| PRESIDENTE | 375 |
| Proposta di legge (Discussione e approvazione): | |
| Mosca ed altri: Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione (2215) | 375 |
| PRESIDENTE | 375, 376 |
| 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384 | |
| ANSELMI TINA, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> | 379 |
| 380, 381, 382, 383, 384 | |
| DEL PENNINO | 376, 380, 382, 384 |
| DI GIULIO | 377 |
| MANCINI VINCENZO | 378 |
| MONTI MAURIZIO | 378 |
| POCHETTI | 382 |
| ZAFFANELLA 376, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384 | |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 384 |

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, comma quarto, del regolamento i deputati Aldrovandi, Furia, Giovanardi, Gramegna e Noberasco sono sostituiti rispettivamente dai deputati Cirillo, Raffaelli, Spinelli, Menichino e Skerk.

Discussione della proposta di legge Mosca ed altri: Regolamentazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione (2215).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Mosca, Di Giulio, Russo Quirino, Gramegna, Pochetti, Giovanardi, Aldrovandi, Baccalini, Della Briotta, Di Puccio, Furia, Biamonte, Miceli, Noberasco, Sgarbi Bompani Luciana, Zaffanella, Zoppetti, Garbi: «Regolamentazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione».

Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che la nostra Commissione aveva già esamina-

La seduta comincia alle 9,40.

DEL PENNINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

to la proposta di legge in sede referente e aveva presentato relazione favorevole all'Assemblea. Su concorde richiesta dei gruppi, il provvedimento è stato nuovamente assegnato alla Commissione, in sede legislativa. Il Comitato ristretto, che ha lavorato in questi giorni, dopo avere acquisito i pareri della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio e dopo avere sentito anche il Ministero del lavoro, ha elaborato un nuovo testo.

Do ora lettura dei pareri che sono giunti alla nostra Commissione. La V Commissione bilancio ha espresso il seguente parere: « La Commissione, delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole sulla proposta di legge, nel nuovo testo approvato, in sede referente, dalla competente Commissione di merito ».

La I Commissione affari costituzionali ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni: « 1) in relazione all'articolo 1, comma primo, si sottolinea l'opportunità che sia precisato che per " partiti politici rappresentati in Parlamento " si intendano non soltanto quelli attualmente presenti ma anche quelli che lo furono in passato; 2) in riferimento all'articolo 2, ultimo comma, si rileva che, in armonia con i principi generali in materia di assicurazione obbligatoria, la documentazione a corredo della domanda inoltrata dall'interessato deve essere idonea a provare l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro indipendentemente dal requisito della data certa; 3) quanto al primo comma dell'articolo 3 si ritiene opportuno siano precisati i compiti della Commissione ivi prevista ».

Comunico agli onorevoli colleghi che le modifiche che verranno presentate, nel corso della discussione, dal relatore, non avranno bisogno di un ulteriore esame della Commissione bilancio, in quanto sono restrittive rispetto a quelle approvate in sede di Commissione bilancio stessa.

L'onorevole Zaffanella, ha facoltà di svolgere la relazione.

ZAFFANELLA, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta che era stampata e pronta per l'Assemblea. Abbiamo davanti a noi il testo elaborato dal Comitato ristretto in questi giorni, al quale dovranno essere apportate alcune modifiche di sostanza e di forma, che sono il frutto di un ulteriore esame del testo al nostro esame. Non so se gli onorevoli colleghi desiderano che dia lettura delle modifiche alle quali ho fatto riferimento.

PRESIDENTE. Mi sembra opportuno che si dia lettura delle modifiche annunciate dal relatore.

ZAFFANELLA, *Relatore*. Al secondo comma dell'articolo 1, anziché dire: « o di altro contemporaneo rapporto di lavoro dipendente », ritengo sia meglio precisare: « o di un'altra contemporanea attività lavorativa »; in quanto, potrebbe presentarsi il caso di un lavoro artigianale.

Una seconda precisazione è opportuna al terzo comma, sempre dell'articolo 1; e ossia, occorre nel senso di specificare, dopo la parola « arretrati », che ciò avvenga « secondo le norme della presente legge ».

Per quanto riguarda il secondo articolo non ci sono modifiche da apportare.

All'articolo 3 si ritiene opportuno inserire la parola: « vincolante » a proposito del parere che si deve esprimere, al fine di dare maggiore chiarezza per quanto concerne i compiti che devono essere svolti da questa Commissione.

Per quanto riguarda l'articolo 4 non ci sono modifiche da apportare.

All'articolo 5, alla fine del primo comma, si è ritenuto opportuno inserire un'aggiunta e precisamente: « sempre che il relativo versamento intervenga entro il termine di 90 giorni dalla richiesta dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale », in quanto si è ritenuto giusto che i termini valgano dal giorno della domanda.

All'articolo 6 c'è una modifica più di forma che di sostanza che si è ritenuto opportuno inserire, in quanto si trattava di una ripetizione. Precisamente si vuole sopprimere le seguenti parole: « di servizio, di incarico di lavoro di attività politico-sindacale ».

All'ultimo comma dell'articolo 7, infine, si dovrebbero togliere le parole « dalla data di entrata in vigore della presente legge », in modo da evitare dubbie interpretazioni.

Raccomando quindi alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

DEL PENNINO. Il gruppo repubblicano si rende perfettamente conto del significato che ha ispirato la proposta di legge di iniziativa degli onorevoli Mosca ed altri e dell'obiettivo, cui essa tende, di regolarizzare le posizioni assicurative dei dipendenti di organizzazioni politiche e sindacali che hanno

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

dato un fondamentale contributo alla vita democratica del nostro paese e che, per una errata interpretazione della legge da parte dell'INPS, fino al 1958 non hanno avuto la possibilità di una copertura assicurativa.

Credo, quindi, che la proposta di legge debba partire da questo dato di fatto e debba tendere a coprire tale carenza, che si è verificata indipendentemente da volontà o colpa dei dipendenti delle organizzazioni sindacali e dei partiti politici. Ma non mi sembra che il testo, così come è stato predisposto, risponda a questo tipo di obiettivo e solo a questo.

Il testo che abbiamo di fronte va al di là di quelle che erano le ragioni fondate che portavano a rivedere la normativa vigente per partiti e sindacati fino al 1958; crea una sanatoria indiscriminata nel tempo, anche dopo che da parte del Ministero del lavoro e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, era stata chiarita la possibilità di garantire ai dipendenti dei partiti e delle organizzazioni sindacali la copertura dell'assicurazione generale obbligatoria al pari di tutti gli altri lavoratori.

Quindi, stabilendo la data del 1° maggio 1964, si estende il concetto, che avrebbe dovuto animare questa proposta di legge, di garantire la copertura nel periodo in cui vi fu appunto quella interpretazione errata della legge; e si crea una situazione certamente di privilegio rispetto ad altri lavoratori che possono essere scoperti nel periodo 1958-64 e non possono ricorrere a questo tipo di copertura.

In questo senso credo che dobbiamo valutare la proposta di legge che stiamo discutendo come occasione non già per creare una situazione particolare di vantaggio per i partiti e i sindacati nel poter regolarizzare la posizione dei dipendenti anche nel periodo 1958-1964, ma come una occasione per rimediare ad un errore della pubblica amministrazione e del Ministero del lavoro.

Se adottassimo la formula indicata nel testo del provvedimento che stiamo discutendo, creeremmo una situazione che non rappresenterebbe una dimostrazione di responsabilità e di attenzione nei confronti delle esigenze di equilibrio della gestione in oggetto.

Dirò di più: questa proposta, dopo l'approvazione della legge sul finanziamento dei partiti, sembrerebbe una coda alla stessa. La possibilità di regolarizzare la posizione assicurativa dei loro dipendenti, che i partiti hanno attualmente, è certamente più onerosa di

quanto previsto dalla proposta di legge Mosca. Tuttavia, giacché abbiamo stabilito il finanziamento dei partiti, mi sembra doveroso che gli stessi provvedano a regolarizzare la posizione dei loro dipendenti senza ricorrere a norme particolari, che costituiscono una palese violazione dei principi generali. Per questo motivo mi riservo di presentare alcuni emendamenti relativi al periodo da sanare e di precisare la posizione del mio gruppo.

DI GIULIO. Comprendo le considerazioni dell'onorevole Del Pennino, tuttavia ritengo vi sia un punto di cui non si tiene abbastanza conto. Stiamo esaminando una situazione determinatasi per un errore compiuto dall'amministrazione del Ministero del lavoro e che è durato fino al 30 dicembre 1958. Mi pare non esistano dubbi sul fatto che si debba provvedere con una sanatoria a regolarizzare questa situazione. Il problema, semmai, riguarda il periodo dei sei anni successivi al 1958: e cioè fino al 1964, anno da cui decorre l'ordinario termine di prescrizione decennale ai fini del versamento degli emessi contributi INPS. Dopo, infatti, si ha una situazione simile a quella regolata dalla legge generale, e vi è soltanto una differenza procedurale per semplificare le incombenze amministrative.

Desidero fare rilevare che non fu data pubblicità alle direttive impartite dal Ministero del lavoro. In molti casi, infatti, esse non sono state attuate e il versamento dei contributi ha continuato ad essere omesso per un periodo di due-tre anni ancora dopo il 1958. Ora, consentendo la regolarizzazione fino al 1964 è dato di una operare saldatura con il regime in cui operano le norme di legge ordinarie alle quali, in sostanza, si fa riferimento anche in questa legge avviando a situazioni determinatesi indipendentemente dalla volontà degli interessati, ma dipendenti dall'atteggiamento degli istituti di previdenza sociale.

Vi è una valutazione formale e una di sostanza. Secondo la valutazione sostanziale, non può ignorarsi una serie di casi in cui si è prolungato il mancato pagamento dei contributi, che trova la sua origine in una situazione — durata 14 anni — provocata da un errore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e del Ministero del lavoro. Questa legge opererà essenzialmente per gli anni dal 1954 al 1958. È opportuna, quindi, l'adozione di una norma che consenta la sanatoria dei casi limitati, di coloro che fossero restati ancora privi di copertura assicurativa.

MANCINI VINCENZO. Non ripeterò quel che ha già detto l'onorevole Di Giulio, le cui considerazioni condivido. Aggiungerò alle sue le mie considerazioni sull'elemento ispiratore dei lavori della Commissione in sede referente e del Comitato ristretto.

Premetto che si tratta di una sanatoria costituente un punto di riferimento preciso, soprattutto in rapporto a orientamenti in base ai quali, fino al 1958, non era consentita la regolarizzazione della posizione assicurativa a coloro che ricoprivano cariche sindacali o di partito: per essi erano preclusi i diritti assicurativi. Non vi è dubbio che la proposta di legge iniziale — pur se formulata con le migliori intenzioni dai proponenti — potesse provocare speculazioni, artificiose creazioni di posizioni assicurative.

L'attenzione che a questo provvedimento ha prestato il Comitato ristretto ha permesso di inserire norme che impediscano il verificarsi di tali eventualità.

Nella relazione che accompagna la proposta di legge si parla di alcune migliaia di lavoratori, ma non se ne indica con precisione il numero, che si dice impossibile individuare. Neppure ora siamo in condizioni di sapere quanti potranno beneficiare di questa regolamentazione, particolarmente favorevole, che prevede come del resto altre norme di legge, il versamento dei contributi base.

Sono stati, per altro, apportati alcuni cambiamenti all'originaria proposta di legge, soprattutto per quel che concerne il lavoro della commissione centrale, prevista dall'articolo 3 della proposta di legge. Tale commissione originariamente, secondo i presentatori, doveva avere una funzione in qualche modo di raccordo e di verifica delle domande di regolarizzazione, che si immaginava dovessero essere presentate dai singoli organismi periferici delle organizzazioni sindacali e dei partiti. Avendo noi proposto che le domande vengano poste in essere dagli organismi centrali dei partiti e dei sindacati, poteva anche venire il dubbio circa l'opportunità di conservare tale commissione centrale, i cui compiti — ripeto — erano originariamente di raccordo tra le richieste degli organismi provinciali e la rappresentanza centrale delle organizzazioni sindacali e dei partiti. Per evitare abusi, anche quando abbiamo sostenuto la necessità che elementi promotori fossero gli organismi centrali, abbiamo voluto conservare la competenza di tale commissione, che, secondo il testo del Comitato ristretto, dovrà pronunciarsi sulla documentazione, esprimendo parere vincolante per

l'INPS, e dovrà verificare l'autenticità delle domande per quanto riguarda la durata del rapporto di lavoro, la qualifica e l'entità della retribuzione per i singoli periodi.

A parte queste modifiche, che abbiamo voluto introdurre perché fosse salva la preoccupazione (condivisa, credo, dagli stessi proponenti e dalla Commissione) che si potesse uno strumento attraverso cui intervenire in caso di tentativi di creare posizioni artificiose, sono certo che le organizzazioni sindacali e i partiti sapranno dimostrare essi stessi il rigore, l'attenzione e la sensibilità necessari a non porre in essere domande artificiose. Spesso abbiamo invocato una autodisciplina da parte delle organizzazioni sindacali e ne abbiamo avuto una testimonianza continua, anche in questi ultimi giorni. Ho certezza che, al di là del rigore della norma che abbiamo cercato di porre in essere, le stesse organizzazioni sindacali e gli stessi partiti sapranno dimostrare il rigore opportuno e necessario perché non vengano falsati gli scopi e gli obiettivi di questa legge, di tutelare cioè coloro che hanno svolto una attività lavorativa e sono scoperti di assicurati e non di creare artificiose posizioni in favore di quanti non abbiano svolto simili attività lavorative.

È con questo auspicio che il gruppo della democrazia cristiana esprime il proprio consenso ad una rapida approvazione di questo provvedimento.

MONTI MAURIZIO. Sono pienamente favorevole alla proposta di legge al nostro esame, che va incontro all'esigenza di tutelare con una posizione assicurativa coloro che in passato, senza colpa, ne sono rimasti scoperti e auspicio che i controlli siano rigidi e che si faccia in modo di evitare abusi.

L'unica mia perplessità è che non si sia potuto stabilire con una certa precisione l'onere corrispondente.

Riservandomi nel corso della discussione di fare qualche altra osservazione, ribadisco il mio giudizio favorevole sul provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ZAFFANELLA, *Relatore*. Concordo pienamente con le osservazioni dei colleghi Di Giulio e Vincenzo Mancini, che mi sembra abbiano esaurientemente risposto alle affer-

VI. LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

mazioni dell'onorevole Del Pennino. Infatti, se l'INPS aveva modificato il proprio atteggiamento dal 1958, quella direttiva non fu ugualmente attuata in tutto il territorio nazionale. In alcune province, come la mia, ciò è avvenuto, ma in molte altre no.

Per evitare, quindi, di danneggiare alcuni dipendenti che hanno continuato a prestare attività senza avere copertura assicurativa, riteniamo giusto non fissare il termine che il collega Del Pennino proponeva.

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non può che esprimere la sua soddisfazione per l'approvazione di questo provvedimento che viene a coprire un vuoto già denunciato e per il quale lo stesso Ministero del lavoro aveva a suo tempo preparato un disegno di legge, più restrittivo perché riguardava soltanto le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione, mentre questa proposta si estende alle posizioni anche dei dipendenti dei partiti politici.

Non posso che augurarmi che l'applicazione di questa legge, con la responsabilità e sensibilità delle organizzazioni interessate e dei partiti politici, non abbia a determinare posizioni artificiose e abusi.

Voglio ricordare che, quando il Ministero preparò a suo tempo il disegno di legge cui prima ho accennato, fece una indagine su quanti erano gli interessati a questa regolarizzazione. Per quanto riguarda le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione, gli interessati risultavano essere circa 2.500-3.000. Il Ministero si augura che la legge venga applicata secondo lo spirito dei proponenti e lo spirito che ha animato il lavoro del Comitato ristretto, e non mancherà di vigilare affinché questo avvenga.

Il Governo è favorevole agli emendamenti illustrati dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

I periodi di lavoro o di attività politico-sindacale, antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, prestati alle dipendenze dei partiti politici rappresentati in Parlamento, delle organizzazioni sindacali, degli istituti di patronato e di assi-

stenza sociale e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciute con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere regolarizzati nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e nell'assicurazione contro la tubercolosi, secondo le norme stabilite dalla presente legge.

A detta regolarizzazione si procede, sempreché trattisi di attività lavorativa retribuita, prestata con carattere di continuità e prevalenza, e i periodi interessati non risultino già coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa o volontaria nella medesima assicurazione generale ovvero in forme di previdenza sostitutive o che abbiano dato luogo ad esclusione od esonero dall'assicurazione medesima o in altro trattamento obbligatorio di previdenza in virtù dello stesso o di altro contemporaneo rapporto di lavoro dipendente.

Il versamento dei contributi a regolarizzazione dei periodi arretrati è possibile, a seconda dei casi, a partire dalla data dell'8 settembre 1943 o, se successiva, dalla data di liberazione delle singole province, o dalla data della ricostituzione nelle stesse dei partiti politici suddetti, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, o dalla data dei decreti ministeriali di riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale, sino alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'onorevole Del Pennino ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al primo comma le parole: « o di attività politico-sindacale », con l'altra: « retribuito ».

ZAFFANELLA, *Relatore*: Esprimo parere contrario.

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino, al quale si sono dichiarati contrari il relatore e il rappresentante del Governo.

(È respinto).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al secondo comma dopo la parola: « retribuita », l'altra: « e ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire alla penultima riga del secondo comma le parole: « altro contemporaneo rapporto di lavoro dipendente », con le altre: « altra contemporanea attività lavorativa ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al terzo comma dopo le parole: « arretrati », le altre: « secondo le norme della presente legge ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 2.

La domanda di regolarizzazione assicurativa deve essere presentata dagli organi centrali di partiti, organizzazioni sindacali, patronati e associazioni del movimento cooperativo di cui al precedente articolo 1 alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La domanda deve essere corredata da una dichiarazione rilasciata dagli stessi organi sotto la loro responsabilità, attestante il periodo di servizio o di incarico di lavoro o di attività politico-sindacale cui la regolarizzazione si riferisce, nonché la qualifica lavorativa rivestita dall'interessato nel periodo stesso e la retribuzione percepita, indicando il contratto collettivo di lavoro cui si sia fatto riferimento o le tabelle retri-

butive in vigore nei singoli periodi presso le rispettive organizzazioni.

La domanda può altresì essere presentata nel medesimo termine direttamente dall'interessato o dai suoi superstiti se il lavoratore è deceduto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro il biennio immediatamente successivo.

La domanda deve essere corredata da documentazione comprovante l'esistenza e la durata del rapporto di lavoro nonché la qualifica e la misura della retribuzione percepita nei singoli periodi.

L'onorevole Del Pennino ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al secondo comma le parole: « e un certificato dell'ufficio delle imposte da cui risulti, per ciascuno degli anni da prendere in considerazione l'ammontare dei redditi di lavoro dichiarato dal dipendente interessato. In caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, la retribuzione utile non può essere mensilmente superiore a un tredicesimo del minimo esente agli effetti dell'imposta complementare ».

DEL PENNINO. Ho proposto questo emendamento per evitare che vengano fornite dichiarazioni relative ai minimi contrattuali superiori allo stipendio percepito in realtà.

ZAFFANELLA, *Relatore*. Questo emendamento poteva forse essere valido quando la pensione aveva carattere contributivo. Esprimo, pertanto, parere contrario.

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere contrario. Ritengo l'introduzione di queste norme anacronistica.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino, al quale si sono dichiarati contrari il relatore e il Governo.

(È respinto).

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'ultimo comma dopo le parole: « corredata da », l'altra: « idonea ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

Pongo in votazione l'articolo 2 con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 3.

È istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione centrale con il compito di esaminare le dichiarazioni di cui al precedente articolo 2 e di esprimere parere all'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'idoneità delle medesime ai fini della regolarizzazione assicurativa di cui alla presente legge. A tale scopo, è in facoltà della Commissione sentire i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 1, gli interessati o i loro aventi causa.

La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un suo rappresentante.

Della stessa fanno parte due rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno del Ministero del tesoro ed uno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL.

I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'onorevole Vincenzo Mancini ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sopprimere le parole: « nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale »; e sostituire le parole: « su designazione », con la parola: « designati ».

ZAFFANELLA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anch'io esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mancini Vincenzo.

(È approvato).

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al primo comma dopo le parole: « parere », l'altra: « vincolante ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

La regolarizzazione assicurativa, per i periodi antecedenti il 1° maggio 1964, è effettuata, mediante il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi base delle assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Tali contributi sono calcolati, per i periodi anteriori al 30 aprile 1952, sul valore massimo di quelli all'epoca vigenti e, per i periodi successivi, in relazione alla classe di contribuzione corrispondente alla retribuzione indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 2.

Per i periodi successivi al 30 aprile 1964, ancorché prescritti, sono dovuti i contributi base e a percentuale per le assicurazioni generali obbligatorie per l'invalidità, vecchiaia e superstiti nonché, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6, per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria e la tubercolosi e per l'ENAOLI.

I contributi di cui ai precedenti commi sono maggiorati degli interessi legali calcolati al tasso del 5 per cento annuo e sono portati a conguaglio delle somme già versate per contributi e relativi interessi legali dai partiti ed organizzazioni di cui all'articolo 1 della presente legge, in relazione a norme di legge e a convenzioni in materia intercorse con l'Istituto nazionale della previdenza sociale che provvederà al rimborso delle eventuali eccedenze.

Per i periodi successivi al 1° maggio del precedente articolo 2 risulti comunque 1964, ove la retribuzione dichiarata ai sensi superiore ai livelli indicati dai contratti collettivi di riferimento o dalle tabelle retributive di cui allo stesso articolo 2, la regolarizzazione per la parte eccedente tali li-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

velli retributivi è effettuata secondo le ordinarie norme di legge.

L'onorevole Del Pennino ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire al primo comma le parole: « 1° maggio 1964 », con le altre: « 1° gennaio 1974 »;

Sostituire al terzo comma le parole: « 30 aprile 1964 », con le altre: « 31 dicembre 1957 ».

POCHETTI. Mi dichiaro contrario agli emendamenti Del Pennino. Dopo la revisione delle proprie posizioni, fatta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alcune sedi sociali hanno continuato a comportarsi in modo difforme dalle disposizioni successive emanate da quell'organo. Riteniamo la data 1964 la più giusta da considerare.

ZAFFANELLA, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino al primo comma, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino al terzo comma, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 4.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

I contributi versati ai sensi della presente legge sono validi a tutti gli effetti e si considerano versati alla data della domanda di regolarizzazione.

Il periodo intercorrente fra la data terminale del periodo regolarizzato e la data di presentazione della domanda di regolarizzazione è escluso dal computo del quinquennio per l'accertamento dei requisiti

contributivi per il diritto alla pensione per invalidità e per i superstiti e per l'ammissione al versamento dei contributi volontari.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere al primo comma dopo le parole « alla data della domanda di regolarizzazione » le altre « sempreché il relativo versamento intervenga entro il termine di 90 giorni dalla richiesta dell'Istituto nazionale di previdenza sociale ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Del Pennino ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere al primo comma le parole « si considerano versati alla data della domanda di regolarizzazione »;

Sostituire al secondo comma le parole « presentazione della domanda di regolarizzazione » con le altre « con versamento dei contributi ».

ZAFFANELLA, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo parere contrario.

DEL PENNINO. Ritiro il primo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento sostitutivo Del Pennino, contrari relatore e Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 5 con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 6.

I contributi dovuti per le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi sono dovuti limitatamente agli ultimi due anni del periodo di servizio, di incarico di lavoro di attività politico-sin-

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

dacale regolarizzato ai fini del diritto alla pensione e della misura di essa.

In tal caso la norma contenuta nel secondo comma del precedente articolo 5 ha efficacia anche ai fini del diritto alle prestazioni a carico delle assicurazioni di cui al precedente comma.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente « i contributi dovuti per le assicurazioni contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi sono dovuti limitatamente agli ultimi due anni del periodo regolarizzato secondo le precedenti norme ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Del Pennino ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole « limitatamente agli ultimi due anni » *con le altre* « per tutto il periodo ».

ZAFFANELLA, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere contrario.

Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino.

(È respinto).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 con la modifica testé approvata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

I soggetti di cui al primo comma del precedente articolo 1, per i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti alla Cassa unica assegni familiari, nel caso in cui abbiano provveduto ad assicurare al personale dipendente un trattamento per carichi di famiglia non inferiore, per ogni singolo periodo, a quello previsto per gli assegni familiari.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al precedente comma che non assicurino al personale trattamenti per carichi di famiglia come sopra previsto sono tenuti all'applicazione delle norme sugli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1965, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti di tutto il personale e sull'intero territorio nazionale.

L'importo degli assegni familiari da corrisponderci e del contributo da versare è fissato, in deroga a quanto previsto al sopra richiamato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1965, n. 797, nella misura prevista per le aziende esercenti attività di natura commerciale e i professionisti e artisti.

Restano a carico dei soggetti di cui al primo comma, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le eventuali differenze tra gli importi dei trattamenti per carichi di famiglia corrisposti e la misura degli assegni familiari.

L'onorevole relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere all'ultimo comma le parole « dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Vincenzo Mancini ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere all'ultimo comma dopo le parole « e la misura degli assegni familiari » *le altre* « dovuti e non prescritti ».

ZAFFANELLA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole.

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo esprime pure parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Mancini Vincenzo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modifiche testé approvate.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 29 MAGGIO 1974

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 8.

I termini di cui all'articolo 5 della legge 2 aprile 1958, n. 331, sono prorogati per 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

L'onorevole Del Pennino ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

ZAFFANELLA, *Relatore*. Esprimo parere contrario.

ANSELMI TINA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 di cui l'onorevole Del Pennino ha chiesto la soppressione.

(È approvato).

L'emendamento Del Pennino si intende pertanto respinto.

Poiché all'articolo 9 non sono stati presentati emendamenti lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

DEL PENNINO. Annuncio il voto contrario del gruppo repubblicano a questa legge, perché il rifiuto di tutti i nostri emendamenti, non modificando il testo del Comitato ristretto, fa sì che le norme che stiamo per approvare rappresentino una deroga troppo larga a quelli che sono i principi generali dell'ordinamento previdenziale, di cui si sarebbe dovuto tenere maggior conto.

Voglio ricordare ancora, come ho già detto nel corso degli interventi in sede di discussione generale, che il pagamento da me proposto dei contributi base fino al 31 dicembre 1957, e dei contributi base e di quelli integrativi dal primo gennaio 1958, rappresentava una modifica dei criteri normali per quanto riguarda la regolarizzazione di posizioni contributive scoperte inaccetta-

bili, tenendo conto del valore di riparazione morale di questa legge.

Il testo elaborato dal Comitato ristretto, e approvato dalla Commissione, mi sembra invece vulneri in maniera eccessiva i principi generali suddetti. Il mantenimento, poi, del testo dell'articolo 8, premia posizioni quali quelle dei dipendenti delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste, che sono addirittura estranee allo spirito della legge.

Per questi motivi i repubblicani voteranno contro il provvedimento.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta di oggi.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Proposta di legge MOSCA ed altri: « Regolarizzazione della posizione assicurativa dei dipendenti dei partiti politici, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni di tutela e rappresentanza della cooperazione » (2215).

Presenti e votanti 25

Maggioranza 13

Voti favorevoli 23

Voti contrari 2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Baccalini, Biamonte, Bianchi Fortunato, Boffardi Ines, Borra, Cirillo, Cuminetti, de' Cocci, Del Pennino, Di Giulio, Di Puccio, Garbi, Menichino, Mancini Vincenzo, Miceli Salvatore, Monti Maurizio, Pezzati, Pochetti, Raffaelli, Sgarbi Bompani Luciana, Skerk, Spinelli, Zaffanella, Zanibelli e Zopetti.

La seduta termina alle 10,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO